SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2002, n. **131.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. **132.**

Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria . . . . Pag. 7

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 24 giugno 2002.

Rideterminazione del calendario delle festività religiose ebraiche per il 2003 . . . . Pag. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 giugno 2002.

Modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui alle tabelle E ed F, allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 . . . . Pag. 14

DECRETO 28 giugno 2002.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a seguito dell'evento che ha interessato il «Grattacielo Pirelli», sede della regione Lombardia . . . . Pag. 18

Ministero della salute

DECRETO 20 giugno 2002.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari omologhi da cadavere a scopo teraupetico. Pag. 18

ORDINANZA 1º luglio 2002.

Proroga dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova . . . . Pag. 20

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia tra impiegati e agenti postelegrafonici di Padova, "Il Caminetto" a responsabilità limitata», in Padova . . . . Pag. 20

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», in Padova . . . . Pag. 21

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina, società a responsabilità limitata», in Padova. Pag. 21

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», in Padova . . . . Pag. 22

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.I.S.A. Società cooperativa impiegati statali atestina a responsabilità limitata», in Este . . . . Pag. 22

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Piove di Sacco . . . . Pag. 23

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative . . . . . . Pag. 23

DECRETO 23 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa Juventus», in Padova . . . . Pag. 24

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., unità di Cordignano. (Decreto n. 31084) . . . . Pag. 24

DECRETO 29 maggio 2002.

Annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Ame, unità di Taranto. (Decreto n. 31083) . . Pag. 25

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, unità di Atri. (Decreto n. 31080) . . . . Pag. 26

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.P. Nuova Iniziativa Pontina, unità di Latina. (Decreto n. 31081). Pag. 27

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.D.A. (Postalmarket) in amministrazione straordinaria, unità di San Bovio di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 31082) . . . . Pag. 27

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, unità di Volpiano. (Decreto n. 31079) . . . . Pag. 28

DECRETO 30 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice lavoratori della Cap», in Prato . . . . Pag. 29

DECRETO 6 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Alessio», in Sesto Fiorentino . . . . Pag. 29

DECRETO 6 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Centootto Piccola società cooperativa», in Firenze . . . . Pag. 30

DECRETO 6 giugno 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna. Pag. 30

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa La Maremma a r.l., in Montalto di Castro . . . . Pag. 32

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale Novecento a r.l., in Acquapendente . . . . Pag. 33

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa consortile Leonardo Engineering a r.l., in Viterbo . . . . Pag. 33

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa edilizia La Croce a r.l., in Nepi . . . . Pag. 34

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 21 maggio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997 . . . . Pag. 34

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 maggio 2002.

Ulteriore proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Parco verde», in Striano . . . . . Pag. 37

DECRETO 16 maggio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Virginiocoop - Società cooperativa di produzione e lavoro trasporti internazionali riuniti», in Cassano Montespertoli . . . . Pag. 37

DECRETO 16 maggio 2002.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «A.S.A. (Agricoltori Sessani Associati)», in Caserta. Pag. 38

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Agricola Valdora S.c.r.l.», in Quincinetto. Pag. 38

DECRETO 12 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa casearia San Giorgio di Monzone di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», in Pavullo nel Frignano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

DECRETO 12 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Rio Giordano soc. coop. a r.l.», in Pavullo nel Frignano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 30 maggio 2002.

Disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalità di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli . . . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 20 maggio 2002.

Modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, recante modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, recante approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia . . . . Pag. 41

DECRETO 3 giugno 2002.

Rettifica del decreto 15 aprile 2002, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli . . . . Pag. 41

DECRETO 3 giugno 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari . . . . Pag. 42

DECRETO 3 giugno 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa. Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia . . . . Pag. 43

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Sanremo . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2002. . . . . Pag. 44

Agenzia del demanio

DECRETO 20 giugno 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33234, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST. . . . . Pag. 50

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2002, n. 131, recante «Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia». . . . . Pag. 51

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 26 giugno 2002, n. **18.**

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi al regime di premio per i produttori di carni ovicaprine - Campagna 2002 . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia:

Cessazione di notai dall'esercizio. . . . . Pag. 59

Annullamento del decreto 8 maggio 2000 relativo al trasferimento di notaio. . . . . Pag. 59

Revoca del decreto 29 maggio 2002 relativo al trasferimento di notaio . . . . Pag. 59

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 4 luglio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 59

Ministero dell'ambiente:

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nei parchi nazionali italiani in applicazione del decreto direttoriale n. 982 del 21 dicembre 2001 . . . . Pag. 60

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico per la diffusione di frigo-congelatori e congelatori domestici ad alta efficienza energetica della tipologia energy+ in applicazione del decreto direttoriale n. 987/2001 del 21 dicembre 2001. Pag. 60

Regione Puglia:

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Ferrante Fernando. Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della sig.ra Donno Vita Maria. Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della sig.ra De Giorgi Maria Lucia . . . . Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. De Giorgi ed altri. Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Corona Antonio e Cerullo Domenica . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone servizio metrico: Cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 maggio 2002 del Ministero della salute, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali "Combetasi" e "Novaneurina B12".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2002) . . . . Pag. 61

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2002, n. **131.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 81

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *1.* Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.

2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1369):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della giustizia (CASTELLI) e dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (LA LOGGIA) il 6 maggio 2002.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 maggio 2002.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 15 e 28 maggio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2797):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 maggio 2002 con pareri del comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VI e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 4 e 20 giugno 2002.

Esaminato in aula il 24 giugno 2002 ed approvato, il 26 giugno 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 51.

02G0160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. 132.

Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 395 del 1990;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante riordine delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre;

Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzione degli atleti

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella *F* allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.

2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.

Art. 2.

Modalità

1. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermità elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n. 443 del 1992.

2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione

del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I.

3. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il relativo bando deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all'articolo 1, comma 1;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalità individuate nel titolo IV del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

5. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.

7. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3.

Titoli

1. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale.

2. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella *A* allegata al presente regolamento.

3. La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 4.

Rinvio

1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 28

Tabella *A*
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210;

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30;

2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25;

3) record mondiale punti 25;

4) vincitore di Coppa del mondo punti 20;

5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15;

6) record europeo punti 15;

7) vincitore di Coppa europa punti 12;

8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a punti 12;

9) Campione italiano punti 12;

10) Record italiano punti 15;

11) Vincitore di Coppa Italia punti 10;

12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;

13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5;

14) Partecipazione a campionati nazionali di calcio di:

serie A + convocazione Nazionale italiana punti 25;
serie A punti 20;
serie B + convocazione Nazionale italiana Under 21 punti 15;
serie B punti 12;
serie C + convocazione Nazionale italiana Under 16 punti 10;
serie C punti 8;
serie D (campionato nazionale dilettanti) + convocazione Nazionale italiana dilettanti punti 6;
serie D (campionato Nazionale dilettanti) punti 5.

15) Aver vinto campionato di categoria:

serie A punti 20;
serie B punti 15;
serie C punti 10;
serie D (campionato nazionale italiana dilettanti) punti 5;
giovanili nazionali punti 2.

16) Aver vinto Coppa Italia o Europea di categoria:

serie A - Coppe Europee punti 15;

serie A - B - C Coppa Italia punti 10;

serie C punti 8;

serie D (Nazionale dilettanti) punti 5.

17) Partecipazione a campionati giovanili di calcio di rilevanza nazionale:

Primavera punti 5;

Dante Berretti punti 3;

Juniores nazionale punti 1.

B) CATEGORIA II.

Titoli di studio e di abilitazione professionale:

1) diploma di laurea punti 2;

A) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;

B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;

2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado punti 1;

3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.

I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma di carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.) come modificato dall'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86:

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutate nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 395 del 15 dicembre 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

« Art. 14 *(Ordinamento del personale).* — 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1990, n. 312, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e

funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;

c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:

1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;

2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;

3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;

4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;

5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;

6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:

aa) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella *A* allegata alla presente legge;

bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

cc) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;

7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:

aa) nella qualifica ai ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera *aa)* del numero 6);

bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere *bb)* e *cc)* del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza;

cc) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera *bb)*, che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

dd) il personale di cui alle precedenti lettere *bb)* e *cc)* sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);

8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera *bb)*, ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;

g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari indennità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;

n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) previsione del concorso riservato;

4) previsione dei corsi di formazione;

5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;

o) fatto salvo quanto previsto alla lettera *c)*, determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e

giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19.

2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543».

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici):

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 [Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)]:

«Art. 24 *(Gruppi sportivi)*. — 1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi «Fiamme Oro», «Fiamme Azzurre» e «Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato» o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo «Astrea», limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190 (Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva):

«Art. 2 — 1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attività sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualità di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle società sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualità di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.».

Note all'art. 1:

— Si riporta la tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.), come sostituita dalla tabella *F* allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

(Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) Corpo di polizia penitenziaria

Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica		
		Uomini	Donne	Totale
Ispettori	Ispettori superiori	590	50	640
	Ispettori capo	—	—	—
	Ispettori	3.428	290	3.718
	Vice ispettori	—	—	—
Sovrintendenti	Sovrintendenti capo	—	—	—
	Sovrintendenti	4.140	360	4.500
	Vice sovrintendenti	—	—	—
Agenti e assistenti	Assistenti capo	—	—	—
	Assistenti	—	—	—
	Agenti scelti	32.068	3.480	35.548
	Agenti ed agenti ausiliari	—	—	—
TOTALE . . .		40.226	4.180	44.406

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 *(Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.):*

«Art. 5 *(Nomina ad allievo agente di polizia).* — 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.

4-*bis.* Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma primo dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo».

«Art. 122 *(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi).* — 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi».

«Art. 123 *(Cause di non idoneità).* — 1. Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci;

stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - l000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;

e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;

f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;

g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;

h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

i) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;

l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

m) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psiconevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

n) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

q) le neoplasie di qualunque sede o natura;

r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali».

«Art. 124 *(Requisiti attitudinali. Disposizioni generali)*. — 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.».

«Art. 125 *(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente)*. — 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro».

— Il titolo IV del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 tratta l'Accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca:

«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

02G0164

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sedicesima seduta comune, il 10 luglio, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

02A08940

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 giugno 2002.

Rideterminazione del calendario delle festività religiose ebraiche per il 2003.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2002, con il quale è stato determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2003;

Vista la successiva comunicazione in data 2 maggio 2002 della Unione delle comunità ebraiche relativa alla data del digiuno del 9 di Av;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta;

Richiamati gli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è rideterminato, per il 2003, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

16, 17, 18, 23 e 24 aprile: Pesach (Pasqua);

6 e 7 giugno: Shavuoth (Pentecoste);

7 agosto: Digiuno del 9 di Av;

28 e 29 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

5 e 6 ottobre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

11, 12, 17 e 18 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

19 ottobre: Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A08791

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002.

Modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui alle tabelle E ed F, allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto, in particolare, l'art. 44-*ter* del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le deliberazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 30 aprile 2002 e del 23 maggio 2002, con le quali è stato espresso il parere di cui al citato art. 44-*ter* del decreto legislativo n. 545 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F annesse al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel testo allegato al presente decreto.

2. A decorrere dalla data del presente decreto cessano di avere effetto i criteri di valutazione ed i punteggi indicati nelle tabelle E ed F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

Tabella E - Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a Componente delle Commissioni Tributarie

TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO		PUNTEGGIO
Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o associato in materie giuridiche ed economiche, superamento di concorso di secondo grado per l'accesso alle magistrature, superamento dell'esame per l'iscrizione agli albi per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori		3,50
Dottorato di ricerca, libera docenza in materie giuridiche ed economiche		2.50
Abilitazione all'insegnamento per materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche		2
Abilitazione avvocato o dottore commercialista		2,50

TITOLI DI SERVIZIO		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
A - Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari	Per i primi dieci anni di servizio	1
	Da 11 a 20 anni	2
	Per ogni anno successivo	3

B - Attività professionali e di magistrato onorario		
Effettivo esercizio della professione di avvocato dello stato, avvocato, procuratore, notaio, dottore commercialista, magistrato onorario, ragioniere commercialista laureato in giurisprudenza o economia e commercio	Per i primi dieci anni di servizio	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Oltre 20 anni	2
Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragionieristiche. Effettivo servizio come dipendente dello stato o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o economia e commercio	Per i primi dieci anni di servizio	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno successivo	0,75
Effettivo servizio come dipendente dello stato o di altra pubblica amministrazione con qualifica di Dirigente Generale		1,25
Attività di ricercatore o professore a contratto o assistente in discipline giuridiche o economiche -retribuito- in università statali o riconosciute abilitate al conseguimento del titolo di laurea	Per i primi dieci	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Per ogni anno successivo	1,50
Attività di professore associato, straordinario e ordinario in materie giuridiche ed economiche	Per i primi dieci	1
	Da 11 a 20 anni	2
	Per ogni anno successivo	3
Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza o in economia e commercio	Per i primi dieci	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,75
	Per ogni anno successivo	1

TITOLI DI SERVIZIO		**Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi**
Effettivo esercizio della professione di ragioniere o perito commerciale per attività alle dipendenze di terzi nelle materie tributarie ed amministrativo-contabile	Per i primi dieci	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,75
	Per ogni anno successivo	1
Attività in qualità di iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili	Per i primi dieci	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno successivo	0,75
Attività di ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, dottore agronomo, agrotecnico e perito agrario	Per i primi dieci	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno successivo	0,75
Servizio effettivo prestato nelle qualifiche per le quali è prevista la laurea presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane e SECIT	Per i primi dieci	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Per ogni anno successivo	1,50
Servizio effettivo prestato presso Ministero dell Economia e delle Finanze e dello Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane in qualità di Dirigente non Generale o esercizio di funzioni o possesso di qualifiche equiparati		2
Servizio effettivo prestato presso Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane in qualità di Dirigente Generale o esercizio di funzioni o possesso di qualifiche equiparate		2,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio prima della nomina a colonnello	0,75
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale colonnello e generale di brigata	1,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale generale di divisione	2,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale generale di corpo d armata	3

I punteggi previsti dalle previsioni di cui alla lettera B non sono cumulabili tra loro ove riferiti allo stesso periodo

Tabella F

Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° Aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Regionale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° Aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

Sono equiparati al servizio di Presidente di Commissione Tributaria Regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell Economia e delle Finanze

Sono equiparati al servizio di Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale Vice Capo di Gabinetto e componente dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

		Punteggio
Laboriosità	- Valutate comparativamente con gli altri componenti dell'Ufficio in relazione al rispetto dei termini, alle modalità di esercizio delle funzioni, nonché alle altre attività inerenti a funzionamento della Giustizia Tributaria	Fino a punti 6
Diligenza	-	Fino a punti 6
Attitudine	-	Fino a punti 6

02A08847

DECRETO 28 giugno 2002.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a seguito dell'evento che ha interessato il «Grattacielo Pirelli», sede della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, con il quale, a seguito dell'evento verificatosi il 18 aprile 2002 nella sede della regione Lombardia, è stato previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a carico della regione Lombardia, avvalendosi dei poteri di cui al predetto art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000;

Considerato che, a seguito del citato evento, sussiste l'impossibilità per la regione Lombardia di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi a carico della regione Lombardia che scadono nel periodo dal 18 aprile 2002 al 31 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti della regione Lombardia sono sospesi per il periodo dal 18 aprile 2002 al 31 ottobre 2002, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dalla regione Lombardia in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Gli adempimenti ed i versamenti che scadono nel periodo di sospensione, di cui al comma 1, sono effettuati entro il 16 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08881

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2002.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari omologhi da cadavere a scopo teraupetico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza del 10 luglio 2001 presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, successivamente integrata in data 24 aprile 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari omologhi da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'Azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 17 giugno 2002;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministerali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Puglia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari omologhi da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari omologhi debbono essere effettuate presso il reparto operatorio della clinica chirurgica, insistente nell'ambito dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari omologhi, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Regina prof. Guido, direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare presso l'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari e direttore della cattedra di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Bari;

Fullone dott.ssa Martinella, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Giancaspero dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Impedovo dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Lillo dott. Antonio, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Perilli dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Plantamura dott. Michele, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Puglia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Azienda opedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A08780

ORDINANZA 1° luglio 2002.

Proroga dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;

Vista l'ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 1° febbraio 2002;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002;

Considerando che a livello comunitario è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed, in prima lettura, dal Parlamento europeo il nuovo regolamento sulla trasformazione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale;

Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio nonché del materiale specifico a rischio come definito dal regolamento 270/2002/CE, secondo le modalità attualmente in essere fino all'emanazione del regolamento innanzi citato relativo alle norme sanitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Ritenuto urgente prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 2002, già previsto dall'ordinanza 30 marzo 2001, è ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in premessa citato.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A08848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 30 marzo 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1945 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via Danieletti, 54, in data antecedente al 1930, registro società n. 1187, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 658/11402, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08157

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia tra impiegati e agenti postelegrafonici di Padova, "Il Caminetto" a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di

scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 21 marzo 2002, nei confronti della «Società cooperativa edilizia tra impiegati e agenti postelegrafonici di Padova, "Il Caminetto" a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli n. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1977 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della «Società cooperativa edilizia tra impiegati ed agenti postelegrafonici di Padova, "Il Caminetto" a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via Garibaldi 6, costituita per rogito notaio dott. Giulio Meneghini, in data 15 marzo 1952, repertorio n. 3366, registro società n. 3603, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 103/37960, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08156

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova l'8 marzo 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via G. Davila, 9, costituita per rogito notaio dott. Antonio Nalin, in data 21 febbraio 1956, repertorio n. 35339, registro società n. 4209, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 201/54894, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08159

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina, società a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova il 26 marzo 2002, nei confronti della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina, società a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1962 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina, società a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via Pio Chicchi n. 5, costituita per rogito notaio dott. Antonio Nalin, in data 18 settembre 1953, repertorio n. 28143, registro società n. 38321, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 140/43677, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08249

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova il 4 marzo 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1967 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», avente sede in Padova, corso Garibaldi n. 6, costituita per rogito notaio dott. Antonio Nalin, in data 3 luglio 1948, repertorio n. 15678, registro società n. 2967, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 596/18456, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08248

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.I.S.A. Società cooperativa impiegati statali atestina a responsabilità limitata», in Este.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova il 27 marzo 2002, nei confronti della società cooperativa «S.C.I.S.A. Società cooperativa impiegati statali atestina a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1967 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18 della società cooperativa «S.C.I.S.A. Società cooperativa impiegati statali atestina a responsabilità limitata», avente sede in Este (Padova), via Meggiaro Alto, costituita per rogito notaio dott. Lidio Valdini, in data 14 luglio 1950, repertorio n. 2743, registro società n. 3321, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 59/31683, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08247

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Piove di Sacco.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova il 20 ottobre 2001, nei confronti della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1982 non ha più redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 29 gennaio 2002;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», avente sede in Piove di Sacco (Padova), via Mazzini, costituita per rogito notaio dott. Aldo Alessandrini, in data 29 maggio 1946, repertorio n. 2323, registro società n. 2496, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 631/8771, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08246

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Carni 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri, costituita per rogito notar Aniello Calabrese, in data 16 ottobre 1989 - repertorio n. 40132 - registro società n. 1872/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4959;

2) società cooperativa «Casa Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mercato S. Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano, in data 9 gennaio 1991 - repertorio n. 24614 - registro società n. 177/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5196;

3) società cooperativa «Il Mare - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Amalfi, costituita per rogito notar Aniello Calabrese, in data 23 maggio 1997 - repertorio n. 87532 - registro società n. 221001 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6153;

4) società cooperativa «La Costruttrice - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino, in data 16 marzo 1961 - repertorio n. 25395 - registro società n. 3032/4046 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 24;

5) società cooperativa «Silandro - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Francesca Giovane di Girasole, in data 8 ottobre 1976 - repertorio n. 57096 - registro società n. 841/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3925.

Salerno, 21 maggio 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A08253

DECRETO 23 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa Juventus», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 4 aprile 2002, nei confronti della «Società cooperativa Juventus», in Padova, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della «Società cooperativa Juventus», avente sede in Padova, largo Europa, 7, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Fazzutti, in data 22 aprile 1963, repertorio n. 61929, registro società n. 5415, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 398/78012, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 23 maggio 2002

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A08158

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., unità di Cordignano. (Decreto n. 31084).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Piero della Valentina & C. inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 19 aprile 2002, relativa al periodo dal 2 aprile 2002 al 1° aprile 2003 che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 19 giugno 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 marzo 2001 e 14 marzo 2002 stabilisce per un

periodo di 24 mesi, decorrente dal 2 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria del legno applicato a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità, di cui 40 in part-time da 20 ore settimanali a 16 ore medie settimanali su un organico complessivo di 231 unita;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salarialie di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., con sede in Salice - Pordenone, unità di Cordignano, Treviso per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità, di cui quaranta in part-time da 20 ore settimanali a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 231 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 febbraio 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08079

DECRETO 29 maggio 2002.

Annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Ame, unità di Taranto. (Decreto n. 31083).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 81/2001 dell'11 luglio 2001 con il quale il Tribunale di Taranto ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la Mitem Ame S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale n. 30491 del 19 novembre 2001 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 12 luglio 2001 all'11 luglio 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mitem Ame S.p.a. con sede legale ed unità produttiva in Taranto;

Vista la sentenza n. 5554/2001 del 29 novembre 2001 con la quale il Tribunale di Taranto ha decretato il fallimento della predetta azienda, a causa della mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato preventivo;

Ritenuto quindi di dover annullare il trattamento di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 30491 del 19 novembre 2001 limitatamente al periodo dal 29 novembre 2001 all'11 luglio 2002 e conseguentemente di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, dal 29 novembre 2001, data della sentenza di fallimento della predetta azienda, all'11 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il decreto direttoriale del 19 novembre 2001 n. 30491 limitatamente al periodo dal 29 novembre 2001 all'11 - luglio 2002 in favore dei dipendenti della Mitem Ame S.p.a.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per fallimento, per il periodo dal

29 novembre 2001 all'11 luglio 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mitem Ame S.p.a. della sede di Taranto.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08078

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, unità di Atri. (Decreto n. 31080).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 13 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria alimentare applicato a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità su un organico complessivo di 75 unita;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, con sede in Montesilvano Spiaggia (Pescara) unità di Atri (Teramo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 75 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale

dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 febbraio 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08075

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.P. Nuova Iniziativa Pontina, unità di Latina. (Decreto n. 31081).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 5 dell'11 ottobre 2001 emesso dal Tribunale di Latina con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. N.I.P. Nuova Iniziativa Pontina;

Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.P. Nuova Iniziativa Pontina sede in Latina - Unità in Latina per un massimo di 23 unità lavorative; è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08076

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.D.A. (Postalmarket) in amministrazione straordinaria, unità di San Bovio di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 31082).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II ed al Titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 678 in data 20 novembre 2001, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della - S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.D.A. (Postalmarket) in amm;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 8 febbraio 2002, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 26 marzo 2002 del Ministro dallo attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del Commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal Commissario giudiziale e dal Commissario straordinario della societa in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 20 novembre 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 2, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.DA. (Postalmarket) in Amm, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità in San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) per un massimo di 436 unità lavorative, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* detta Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08077

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, unità di Volpiano. (Decreto n. 31079).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Sably inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 30 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le compctenti OO.SS. dei lavoratori in data 29 marzo 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria gomma e plastica applicato - a 19.30 ore medie settimanali ne confronti di un numero massimo di lavoratori pari 19 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably con sede in Volpiano (Torino) unità di Volpiano (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità;

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n.24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08074

DECRETO 30 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice lavoratori della Cap», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PRATO

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687: regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e proviniali del lavoro;

Considerato il mancato deposito degli ultimi due bilanci di esercizio presso la Camera di commercio di Prato;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edificatrice lavoratori della Cap», con sede c/o via E. Boni 124 - 59100 Prato, costituita per rogito notarile del dott. Ugo Balestri, in data 1° aprile 1964, repertorio n. 30488, registro società n. 17048 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 1422.

Prato, 30 maggio 2002

Il direttore: IZZO

02A08245

DECRETO 6 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Alessio», in Sesto Fiorentino.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 agosto 2001, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa Alessio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 18 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Alessio», con sede in Sesto Fiorentino, costituita per rogito del notaio Simone Ghinassi in data 31 marzo 1999, repertorio n. 21086, B.U.S.C. n. 6025/296618, è sciolta ai sensi

del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 giugno 2002

Il dirigente provinciale: BIONDI

02A08154

DECRETO 6 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Centootto Piccola società cooperativa», in Firenze.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 ottobre 2001, eseguita nei confronti della cooperativa «La Centootto Piccola società cooperativa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 18 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «La Centootto Piccola società cooperariva», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Renzo Chiavistelli in data 29 aprile 1998, repertorio n. 3270, registro società n. 56861 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5802/284379, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 giugno 2002

Il dirigente provinciale: BIONDI

02A08153

DECRETO 6 giugno 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. 13/3P.S./127644 del 29 agosto 1970, con la quale vengono impartite direttive per la ricostituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale dei rapporti di lavoro - divisone terza - protocollo n. 0142556/95 RS. EV. 30 del 06 settembre 1995, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - divisione terza - n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di cui alla legge n. 88/1989 citata;

Visto il decreto n. 2/1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Ravenna del 13 marzo 1998 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna e rilevata la necessità di dover procedere alla ricostituzione di detto comitato ai sensi della normativa sopra richiamata;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I L.;

U.G.L.;

C.A.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

F.A.B.I. - Federazione autonoma bancari;

Associazione degli industriali della provincia di Ravenna;

A.P.I. - Associazione piccole e medie industrie di Ravenna;

ASCOM Confcommercio della provincia di Ravenna - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Ravenna;

Confesercenti di Ravenna;

Confartigianato - F.A.P.A. della provincia di Ravenna;

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - associazione provinciale di Ravenna;

C.A.S.A. - Confederazione autonoma sindacati artigiani;

LEGACOOP - Lega provinciale cooperative di Ravenna;

CONFCOOPERATIVE - Unione provinciale di Ravenna;

A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane;

Unione provinciale degli agricoltori di Ravenna - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Federazione provinciale coltivatori diretti;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori,

Associazione agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi - Ravenna;

Associazione ravennate spedizionieri internazionali - Ravenna;

A.B.I. - Associazione bancaria italiana;

A.N.I.A. - Associazione nazionale fra imprese assicuratrici;

S.N.A. - Sindacato nazionale agenti assicurazione.

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata — stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della costituzione — sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3. Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

5. Pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici di attività della Provincia;

6. Partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Ritenuto inoltre che, per l'ammissione alla composizione del comitato dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette, si debba tener conto della necessità che nel comitato siano rappresentate le organizzazioni aventi maggior rilevanza nella provincia;

Tenuto conto dei dati forniti dalla camera di commercio (C.C.I.A.A.) di Ravenna in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, i settori dell'agricoltura, industria e commercio e, in particolare, alle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del sopra citato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa direzione;

Considerato che dai dati acquisiti risulta che per la provincia di Ravenna i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale risultano essere: agricoltura, industria e commercio - servizi;

Visto che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Vista la sentenza del T.A.R. di Bologna n. 411/1994, nonché la nota dell'avvocatura dello Stato protocollo n. 130442 del 20 novembre 1996;

Considerato che non hanno fornito i dati richiesti le seguenti organizzazioni sindacali:

U.G.L;

A.P.I.;

C.A.S.A.;

A.N.I.A.;

S.N.A.;

Considerato che le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. hanno effettuato designazioni unitarie;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.;

C.I.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Associazione degli industriali della provincia di Ravenna;

ASCOM confcommercio delta provincia di Ravenna - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Ravenna;

Unione provinciale degli agricoltori di Ravenna - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Ravenna;

Federazione provinciale coltivatori diretti;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;

Considerato che la Confederazione italiana agricoltori e la federazione provinciale coltivatori diretti devono essere considerate, per quanto attiene alla rappresentatività della categoria rappresentata, in posizione sostanzialmente paritaria e che, pertanto, sentite anche le stesse associazioni, si alterneranno quali membri del Comitato;

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'Istituto, il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 composto come segue:

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig.ra Menghi Claudia (U.I.L.);

sig.ra Lameri Silveria (U.I.L.);

sig. Gieri Giancarlo (U.I.L.);

sig. Sanzani Germano (U.I.L.);

sig. Antonelli Idio (C.G.I.L.);

sig.ra Antonellini Graziella (C.G.I.L.);

sig.ra Foschini Nadia (C.G.I.L.);

sig. Calderoni Gualtiero (C.I.S.L.);

sig. Gagliardi Mauro (C.I.S.L.);

sig. Saporetti Daniele (C.I.S.L.);

In rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

rag. Romano Gambi (C.I.D.A.);

In rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Giovanni Costa (Associazione industriali Ravenna);

sig.ra Tiziana Montuschi (ASCOM Confcommercio);

rag. Angelo Minguzzi (Unione prov.le agricoltori di Ravenna);

In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig.ra Maura Marcelli (ASCOM confcommercio);

sig. Giuseppe Lombardo (C.N.A.);

Dott. Ivo Zama (Federazione provinciale coltivatori diretti).

Al termine del primo biennio il Dott. Ivo Zama verrà sostituito da un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori.

Membri di diritto:

il direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro di Ravenna;

il direttore pro tempore della ragioneria provinciale dello stato di Ravenna;

il direttore pro tempore della sede di Ravenna dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 il sig. Sanzani Germano, quale membro più anziano d'età del Comitato provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta di insediamento.

Ravenna, 6 giugno 2002

Il direttore: CARBONE

02A08261

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa La Maremma a r.l., in Montalto di Castro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dello schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la nota protocollo n. 1356 del 15 novembre 2001 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha comunicato che la cooperativa La Maremma a r.l., sua associata, con sede a Montalto di Castro (Viterbo), via Gravisca n. 5/a risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per il biennio 1999/2000.

Decreta:

La società cooperativa La Maremma a r.l., con sede a Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito notaio Orazio Sconocchia in data 10 giugno 1951, repertorio-raccolta 1937, tribunale di Civitavecchia, registro società n. 44/69, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta gironi dalla data della notifica, al Ministero della attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, divisione quarta, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma.

Viterbo, 11 giugno 2002

p. *Il direttore:* MARINELLI

02A08257

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale Novecento a r.l., in Acquapendente.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dello schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la nota protocollo n. 1356 del 15 novembre 2001 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha comunicato che la cooperativa sociali Novecento a r.l., sua associata, con sede ad Acquapendente (Viterbo), via S. Maria Maddalena n. 2/b risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per il biennio 1999/2000.

Decreta:

La società cooperativa sociale Novecento a r.l., con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Magnani Tertulliano in data 27 novembre 1998, repertorio n. 51318, tribunale di Viterbo, registro società n. 115726, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta gironi dalla data della notifica, al Ministero della attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, divisione quarta, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma.

Viterbo, 11 giugno 2002

p. *Il direttore:* MARINELLI

02A08258

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa consortile Leonardo Engineering a r.l., in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dello schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la nota protocollo n. 1356 del 15 novembre 2001 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha comunicato che la società cooperativa consortile Leonardo Engineering a r.l., sua associata, con sede a Viterbo, via S. Maria in Gradi n. 47 risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per il biennio 1999/2000.

Decreta:

La società cooperativa consortile Leonardo Engineering a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Ludovico Perna in data 11 novembre 1993, repertorio n. 2463, tribunale di Viterbo, registro società n. 9905, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta gironi dalla data della notifica, al Ministero della attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, divisione quarta, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma.

Viterbo, 11 giugno 2002

p. *Il direttore:* MARINELLI

02A08259

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa edilizia La Croce a r.l., in Nepi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dello schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la nota protocollo n. 1356 del 15 novembre 2001 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha comunicato che la cooperativa edilizia La Croce a r.l., sua associata, con sede a Nepi (Viterbo), via Garibaldi n. 4, risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per il biennio 1999/2000.

Decreta:

La società cooperativa edilizia La Croce a r.l., con sede a Nepi (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 7 maggio 1982, repertorio n. 26104, tribunale di Viterbo, registro società n. 4182, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta gironi dalla data della notifica, al Ministero della attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, divisione quarta, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma.

Viterbo, 11 giugno 2002

p. *Il direttore:* MARINELLI

02A08260

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 5 febbraio 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: FIAT veicoli industriali S.p.a. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S184-P.

Titolo del progetto: studio e sviluppo di un processo flessibile per la fabbricazione di cabine ad architettura modulare multi-materiale per veicoli industriali.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 3.949.862,36 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 3.033.151,37;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*: € 916.710,99.

Entità delle spese ammissibili: € 3.949.862,36.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.249.686,25 per ricerca industriale e

€ 1.700.176,11 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.311.980,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 770.660,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,08%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,53%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 30 giugno 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 marzo 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD - NAPOLI (CLASSIFICATA GRANDE IMPRESA).

Progetto: S660-P.

Titolo del progetto: tecnologie per lo sviluppo di magneti superconduttori idonei a generare un campo magnetico molto uniforme e rapidamente variabile.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 774.685,35 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 774.685,35;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 774.685,35.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 774.685,35 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 588.260,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 196.090,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: ventisette mesi a partire dal 1° gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: STMICROELECTRONICS S.R.€ - AGRATE BRIANZA (MILANO) (CLASSIFICATA GRANDE IMPRESA).

Progetto: S518-P.

Titolo del progetto: Nuova tecnologia Multi Drain (MD) per PowerMOSFET's di alta tensione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 6.690.699,13 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 6.690.699,13;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 6.690.699,13;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 4.412.091,29 per ricerca industriale e

€ 2.278.607,84 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 4.784.190,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.594.730,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,49%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,51%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 12 gennaio 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: ENEL PRODUZIONE S.P.A. - ROMA (CLASSIFICATA GRANDE IMPRESA).

Progetto: S597-P.

Titolo del progetto: ricerca per l'impiego di residui della distillazione del petrolio per la generazione di energia elettrica.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 8.299.462,37 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 3.307.389,98;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 330.532,42;

in zona obiettivo 2: € 4.661.539,97;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 8.299.462,37.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 4.034.044,84 per ricerca industriale e

€ 4.265.417,53 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa. € 4.786.350,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.595.450,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,34%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,67%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 7 aprile 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: MOLINO ALIMONTI S.P.A. - GUARDIAGRELE (CH) (CLASSIFICATA GRANDE IMPRESA).

Progetto: S637-P.

Titolo del progetto: la ricerca e lo sviluppo per la realizzazione di una nuova farina (Progetto Nuovo Pane: nuove tipologie di prodotti da forno «funzionali» basati su lievito naturale e rivolti a consumatori affetti da intolleranze alimentari, sviluppo e applicazione innovativi);

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.214.050,73 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 258.228,45;

in zona obiettivo 2: € 1.955.822,28;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.214.050,73.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.214.050,73 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.692.100,00;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 564.030,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,43%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° luglio 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 14.162.880,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932 P.G.02, resti 2001, esercizio 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A08785

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Ulteriore proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Parco verde», in Striano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale la società cooperativa edilizia «Parco Verde», con sede in Striano (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Vittorio Ricci;

Vista la relazione del commissario governativo;

Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco verde», con sede in Striano (Napoli), sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08056

DECRETO 16 maggio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Virginiocoop - Società cooperativa di produzione e lavoro trasporti internazionali riuniti», in Cassano Montespertoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1985 con il quale il dott. Franco Paoletti e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Virgi-

niocoop - Società cooperative di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Cassano Montespertoli (Firenze), codice fiscale n. 03387670486;

Tenuto conto dell'avvenuto decesso del dott. Franco Paoletti in data 1° aprile 2001;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Flori Paolo, nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) il 1° luglio 1960, con studio in Abbadia San Salvatore (Siena) - via Asmara n. 8 - è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Virginiocoop - Società cooperativa di produzione e lavoro trasporti internazionali uniti», con sede in Cassano Montespertoli (Firenze), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Franco Paoletti, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08057

DECRETO 16 maggio 2002.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «A.S.A. (Agricoltori Sessani Associati)», in Caserta.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1985 con il quale la società cooperativa a r.l. A.S.A. (Agricoltori Sessani Associati), con sede in Caserta, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa i sensi dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori: dott. Pietro Tatavitto e avv. Michele Gagliardi, ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota del 7 gennaio 2002 con la quale si fa presente che il dott. Pietro Tatavitto è deceduto;

Vista la comunicazione in data 12 ottobre 2001, con la quale l'avv. Michele Gagliardi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Tenuto conto degli altri elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa circa l'entità economica dell'impresa che non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'avv. Davide Cortellessa con studio in Caserta - piazza Vanvitelli n. 12/*bis*, è nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «A.S.A. (Agricoltori Sessani Associati)», con sede in Caserta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08058

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Agricola Valdora S.c.r.l.», in Quincinetto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 181/1999 con il quale il rag. Andrea Ghirardo è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Agricola Valdora S.c.r.l.», con sede in Quincinetto (Torino), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione del tribunale di Ivrea riguardante il decesso del commissario liquidatore della nominata società;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Concettina Cardone nata a Torino il 21 luglio 1957 e ivi domiciliata in via Dandolo n. 29, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Andrea Ghirardo, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08790

DECRETO 12 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa casearia San Giorgio di Monzone di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», in Pavullo nel Frignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della società cooperativa sotto indicata, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della stessa;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Casearia San Giorgio di Monzone di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», con sede in Pavullo nel Frignano (Modena) (codice fiscale n. 00170420368) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Luisa Cantaroni, nata a Castelfranco Emilia (Modena) il 28 giugno 1948, domiciliata in Modena, via Emilia Est n. 75, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08788

DECRETO 12 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Rio Giordano soc. coop. a r.l.», in Pavullo nel Frignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della società cooperativa sotto indicata, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della stessa;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Rio Giordano soc. coop. a r. l.», con sede in Pavullo nel Frignano (Modena) (codice fiscale n. 02004450363) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e la dott.ssa Maria Luisa Cantaroni, nata a Castelfranco Emilia (Modena) il 28 giugno 1948, domiciliata in Modena, via Emilia Est n. 75, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08789

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 maggio 2002.

Disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalità di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1985, n. 966;

Visti gli articoli 4, comma 3, lettera *a)* e 8 del decreto del Ministero dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;

Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

Udito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 20 febbraio 2002;

Vista la nota 14 maggio 2002, prot. n. DCPST/262 del Dipartimento dei Vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Concorrono alla agevolazione prevista dal comma 5 dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, i teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi adibiti a pubblico spettacolo in possesso di agibilità definitiva e con capienza superiore ai 500 posti o con la capienza che verrà successivamente individuata con provvedimento autonomo del Ministero dell'interno o che risultino beneficiari, sia in forma singola che associata, dell'intervento finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi delle normative vigenti o relativamente ad attività di ospitalità oggetto dell'intervento medesimo.

Art. 2.

Elenco dei soggetti ammessi

1. Ai fini dell'individuazione e revisione dei soggetti beneficiari del contributo di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, predispone ed invia all'inizio di ogni anno al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, due distinti elenchi relativamente di teatri, i cinema-teatri, sia in forma singola che associata, teatri tenda, circhi beneficiari dell'intervento finanziario dello Stato, nonché degli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di sale di pubblico spettacolo ammessi al medesimo intervento.

2. In fase di prima applicazione i predetti elenchi sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Attestazione di ammissibilità

1. Al fine di concorrere alla riduzione, nella misura annualmente fissata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, della tariffa ordinaria del servizio di vigilanza del Corpo dei Vigili del fuoco, i gestori dei teatri sono tenuti ad autocertificare, all'atto del pagamento alla Tesoreria provinciale dello Stato, l'appartenenza della sala o dell'attività da essi ospitata negli elenchi di cui all'art. 2.

2. In tema di autocertificazione valgono le vigenti disposizioni in tema di responsabilità civile o penale in caso di dichiarazione non veritiera.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro: URBANI

02A08786

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2002.

Modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, recante modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, recante approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, che recita «le garanzie concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti di collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio 7 gennaio/15 luglio 1999, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da Biasco Giancarlo per l'annullamento del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 nella parte in cui ha escluso dall'accollo da parte dello Stato le garanzie prestate dai soci a favore della cooperativa del Capo di Leuca;

Vista l'ordinanza n. 285/2002 con la quale il Consiglio di Stato - Sezione sesta - ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR Lazio;

Esaminata nel merito l'istanza presentata dal sig. Biasco Giancarlo e riscontratane la regolarità per quanto concerne i restanti requisiti richiesti;

Considerato che la garanzia prestata da Biasco Giancarlo a favore della cooperativa del Capo di Leuca deve essere inserita nell'elenco delle garanzie ammissibili, nelle more del giudizio sul merito del ricorso al Consiglio di Stato;

Preso atto che la cooperativa con sentenza in data 22 marzo 1994 è stata dichiarata in stato di insolvenza;

Decreta:

Art. 1.

La garanzia prestata da Biasco Giancarlo a favore della cooperativa del Capo di Leuca, con sede in Specchia (Lecce) è inserita in via cautelativa nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, nella posizione identificata nella classe seguente, con conseguente modifica delle posizioni successive.

Protocollo istanza: 8814 5 - Classe rettificata: 550 - Creditore: Banca del Salento.

Roma, 20 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSI

02A08001

DECRETO 3 giugno 2002.

Rettifica del decreto 15 aprile 2002, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto integrativo 15 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2002 n. 96, con il quale veniva, tra l'altro, escluso il comune di Palma Campania, dalle aree colpite dalle eccezionali grandinate del 14 settembre 2001 e 15 settembre 2001 in provincia di Napoli;

Vista la nota 30 aprile 2002 con la quale la regione Campania il reinserimento del comune di Palma Campania, nelle aree colpite dalle predette grandinate;

Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 14 e del 15 settembre 2001, di cui al decreto 15 aprile 2002 deve intendersi estesa al comune di Palma Campania della provincia di Napoli, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettera *b)*, *c)*, *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A08250

DECRETO 3 giugno 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° giugno 2001 al 20 gennaio 2002 nella provincia di Oristano;

siccità dal 1° giugno 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di Nuoro;

siccità dal 1° settembre 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: siccità dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle colture cerealicole, foraggere, leguminose ed ortive da pieno campo;

Nuoro: siccità dal 1° giugno 2001 al 31 gennaio 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle colture cerealicole, foraggere, ortive da pieno campo, fruttiferi, vite ed olivo;

Oristano: siccità dal 1° giugno 2001 al 20 gennaio 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle colture cerealicole, foragere, leguminose, colture industriali, ortive da pieno campo, carciofo, agrumi ed olivo;

Sassari: siccità dal 1° settembre 2001 al 31 gennaio 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle colture foraggere, ortive da pieno campo, carciofo ed olivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A08251

DECRETO 3 giugno 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art, 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dall'11 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: gelate dall'11 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria, limitatamente alle colture ortive e di piante ornamentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A08252

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 31 maggio 2002 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota n. 33602 del 31 maggio 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 31 maggio 2002 a causa della partecipazione totale del personale ad una assemblea sindacale tenutasi in ufficio nelle ore suindicate.

Il Garante del contribuente, con nota n. 697 del 18 giugno 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 19 giugno 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A08810

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Sanremo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio locale di Sanremo nel giorno 29 maggio 2002 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con note n. 41239 e n. 41239/1 del 29 maggio 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 29 maggio 2002 a causa della partecipazione totale del personale ad una assemblea sindacale tenutasi in ufficio nelle ore suindicate.

Il Garante del contribuente, con nota n. 696 del 18 giugno 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 19 giugno 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A08811

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998, sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4355,75
ALBANIA	Lek	47	ALL	132,147
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	71,3586
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	33,6042
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,47466
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,64143
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,43416
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,01714
ARMENIA	Dram	246	AMD	532,338
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,64143
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,66617
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4449,91
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,917000
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,345704
BANGLADESH	Taka	174	BDT	52,2860
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,82175
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,83400
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,917000
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	46,4172
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1609,82
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,48557
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,70045
BRASILE	Real	234	BRL	2,27180
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,65001
BULGARIA	Lev	45	BGL	1952,20
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,95218
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	782,705
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3516,69
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,42101
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,856
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,750241
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	30,5517

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	599,615
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,59265
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,578533
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2115,94
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	286,068
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,01740
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1150,08
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	322,930
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,36247
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	21,0910
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43563
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,47466
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	15,3548
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,23935
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,02375
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,36814
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,75735
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,67622
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,628227
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,01319
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	45,6513
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,717753
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	16,6815
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,03239
GHANA	Cedi	111	GHC	7201,10
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	42,2687
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	115,861
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,628227
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	162,969
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,650147
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,47466
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,17695
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1799,38

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	165,324
HAITI	Gourde	151	HTG	24,8033
HONDURAS	Lempira	118	HNL	15,0052
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,15211
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	46,4172
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8337,01
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1604,75
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,286465
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	84,2586
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,47936
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	61,0725
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	140,254
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	71,7614
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	43,9579
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,281070
LAOS	Kip	154	LAK	6968,60
LESOTHO	Loti	172	LSL	9,28452
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,571600
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1387,81
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	41,2650
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,19269
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45238
MACAO	Pataca	156	MOP	7,36667
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4381
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6057,22
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	68,9572
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,48418
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,7785
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,406418
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,3095
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	247,399
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	27,8417
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,71925
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	12,3378
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1011,78
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	21187,4
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,10762
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	9,28452
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	71,3198

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,9602
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	105,406
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,52070
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,98588
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,353040
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	55,1099
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,917000
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,44274
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	4541,04
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,16359
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,71264
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,33788
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,628227
ROMANIA	Leu *	131	ROL	30698,8
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	28,6768
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	420,376
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5,97885
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,14829
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,628227
SAO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	8271,06
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,27016
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1806,49
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,65061
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	40,1721
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,0023
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	225,2300
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2402,54
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	85,4645
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,47466
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,47466
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,47466
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,917000
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	9,28452
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	246,205
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	1997,68
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,22076
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,45724
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	9,28452
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	#VALORE!

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,46686
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	31,4853
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	896,644
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,2331
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,01183
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,68240
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,32966
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1286227
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4768,40
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,88554
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1642,51
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	243,859
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	15,5182
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	659,969
VANUATU	Vatu	208	VUV	130,198
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	902,434
VIETNAM	Dong	145	VND	13976,5
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	159,813
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3649,19
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	50,4579

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A08779

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 giugno 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33234, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'Istituto postelegrafonici dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1118/I.R. del 22 novembre 2001, per il tramite dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

Visto il decreto n. 34120 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Vista la nota n. 12409 del 12 giugno 2002 con la quale l'IPOST ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33234 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 2 C, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 17 anziché 2;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 4 C, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 21 anziché 4;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 9 C, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 22 anziché 9;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 10 C, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 27 anziché 10;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 11 C, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 26 anziché 11;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 14 C, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 29 anziché 14;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 2 D, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 2 anziché 17;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 3 D, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 1 anziché 18;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 12 D, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 10 anziché 27;

l'unità immobiliare sita in Bolzano, via Mendola n. 93 - 15 D, foglio 25, particella 3089 di cui alla pagina 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dalla partita 12420 anziché 106 e dal subalterno 13 anziché 30;

l'unità immobiliare sita in Milano, via Millelire n. 6 - 44 B, partita 116986, foglio 376, particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 46 anziché 111;

l'unità immobiliare sita in Milano, via Millelire n. 6 - 26B, partita 116986, foglio 376, particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 517 anziché 28;

La seguente unità immobiliare è eliminata:

Roma - via Perrucchetti n. 3, piano 4, interno 12, scala 4, partita 177105, foglio 614, particella 284, subalterno 28 di cui alla pagina 58 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A08787

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2002), **coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2002, n. 131** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante «Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.

2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

«Art. 9 *(Rimessione in termini).* — 1. *(Omissis).*

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A08722

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 26 giugno 2002, n. **18.**

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi al regime di premio per i produttori di carni ovicaprine - Campagna 2002.

Agli Assessorati regionali agricoltura
Agli Assessorati province autonome Trento e Bolzano
Alle OO.PP. agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe.Na.P.I.
Coopagrival
U.G.C.
Coll. Naz. Periti Agrari
Coll. Naz. Agrotecnici
Cons. dott. agronomi e forestali
F.Agr.I.
U.Na.P.I.
ANPA
All'Associazione italiana allevatori
Al Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale della regione Siciliana
All'AGEA - Servizio tecnico
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Regolamento CE 2529/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento CE 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi di premi e che modifica il regolamento 2419/2001, in materia di sanzioni.

Regolamento CE 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) 3508/92 del Consiglio.

Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2002), riguardante modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.

Direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, nonché le norme nazionali di recepimento.

In attuazione della suddetta normativa, comunitaria e nazionale, con le presenti istruzioni questa Agenzia provvede, per la campagna 2002, ad impartire le modalità operative con particolare riferimento alle procedure per l'espletamento dei controlli e alle norme da seguire nella compilazione del verbale di controllo durante il sopralluogo nell'azienda.

2. CONTROLLI IN CAMPO.

2.1. *Obiettivi del controllo in campo.*

Per rendere più agevole il lavoro dei soggetti preposti ai controlli si sottolinea che il controllo svolto in azienda persegue le seguenti finalità:

determinare la consistenza del bestiame ovino e/o caprino (maschi, agnelli/capretti, femmine con età maggiore a dodici mesi);

determinare la consistenza delle femmine ovine e/o caprine con età maggiore di dodici mesi;

verificare la corretta identificazione dell'unità epidemiologica nell'anagrafe delle aziende ovinocaprine, gestita dal Ministero della salute.

2.2. *Modalità operative del controllo in azienda.*

Per agevolare le operazioni, di seguito si riporta la «Check List» indicativa delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

AZIONI	ESITO	
Identificare il titolare della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	sì	no
Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati nel verbale di controllo	sì	no
Verificare la presenza in azienda del «registro aziendale» correttamente compilato ed aggiornato	sì	no
Verificare la corrispondenza tra il numero di animali constatati fisicamente (maschi, femmine sopra i 12 mesi, agnelli/capretti) e la consistenza risultante nel registro aziendale	sì	no

AZIONI	ESITO	
Verificare il numero degli animali mancanti ma notificati dal produttore all'AGEA e agli organi territorialmente preposti al controllo nei termini prescritti e cioè dieci giorni da quando è stato riscontrato l'evento da addebitarsi a «circostanze naturali» e/o a «cause di forza maggiore»	sì	no
Verificare se il «gregge» è reperibile nella località indicata nel verbale (ubicazione del gregge nel periodo di cento giorni o, località di transumanza)	sì	no
Riportare il risultato del conteggio degli animali di sesso femminile e di età superiore ai dodici mesi, anche se superiore al numero dei soggetti richiesti a premio, nei campi previsti per la tipologia riscontrata (pecore con agnelli leggeri, pecore con agnelli pesanti, capre)	sì	no
Verificare se il produttore commercializzi latte o prodotti lattiero caseari, direttamente o indirettamente anche per mezzo dell'esame dell'eventuale documentazione fiscale	sì	no
Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore negli appositi spazi del verbale	sì	no
Indicare la data e l'ora d'effettuazione del controllo	sì	no
Rendere noto il risultato del controllo oggettivo in termini di capi riscontrati	sì	no
Far sottoscrivere dal produttore o da un suo rappresentante il verbale di controllo	sì	no
Annotare sul registro aziendale data, firma e timbro del controllore che ha svolto il controllo in azienda	sì	no

2.3. *Le eccezioni.*

2.3.1. Ubicazione del gregge.

Caso 1 - Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione del gregge durante il periodo di detenzione obbligatoria, è necessario approfondire l'accertamento utilizzando mappe catastali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal produttore all'atto della presentazione della domanda e quanto constatato in loco.

Caso 2 - Qualora il gregge non si trovi più nella località dichiarata nella domanda di premio presentata dal produttore, è necessario accertare l'avvenuta notifica della prescritta comunicazione, a cura del produttore, di spostamento delle greggi, inoltrata all'AGEA ed agli Organi preposti territorialmente ai controlli.

2.3.2. Controlli fuori del periodo di detenzione obbligatoria.

I controlli che eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di premio, come previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuati per mezzo di una accurata verifica del:

registro aziendale dove devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). È fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il premio ma anche di quelli presenti in azienda ed eventualmente ammissibili;

documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.);

documenti sanitari (moduli per il trasferimento degli animali - modello 4, certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra descritti);

denuncia all'autorità di polizia in caso di furto;

documenti di notifica, inoltrati alle Amministrazioni competenti, per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella vita del gregge.

2.4. *Le regole.*

2.4.1. Il preavviso.

I controlli in loco, ai sensi del Regolamento CE 2419/2001, devono essere effettuati senza alcun preavviso alla azienda oggetto di controllo.

Tuttavia è ammesso dalla stessa regolamentazione comunitaria, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo, un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo. Tale preavviso tempo che non può eccedere le 48 ore.

Nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore o di un suo rappresentante, al momento del primo accesso, il controllore deve comunicare l'effettuazione delle operazioni di controllo per mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento o un telegramma di convocazione (allegato 1), indirizzati alla sede legale del titolare della domanda di premio.

Nel caso in cui sia accertata l'irreperibilità dell'azienda è necessario, ove possibile, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (Carabinieri, Polizia municipale, ecc.) attestante quanto riscontrato e riportato nel verbale.

2.4.2. Constatazione degli animali.

La constatazione degli animali si scinde in due livelli:

conteggio di tutti i capi presenti in azienda;

conteggio dei capi di sesso femminile che abbiano partorito una volta o che raggiungano almeno i dodici mesi di età entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni - a partire dal giorno

successivo del termine ultimo di presentazione della domanda). Sono da escludere dal conteggio le agnelle/-caprette che non raggiungano tali requisiti entro il termine ultimo del periodo di detenzione obbligatoria e i capi di sesso maschile.

2.4.3. Diminuzione dei capi per circostanze naturali.

La diminuzione dei capi per circostanze naturali, se notificata nei termini prescritti — dieci giorni dal riscontro dell'evento — determina, per l'esito tecnico del controllo, la sottrazione di questi dal numero dei capi richiesti a premio.

2.4.4. Diminuzione dei capi per cause di forza - maggiore.

La diminuzione dei capi per cause di forza maggiore, se notificata nei termini prescritti, dieci giorni dal riscontro dell'evento, non determina alcuna decurtazione del premio da erogare, qualora non vi siano altre difformità.

2.4.5. Spostamento delle greggi.

Il produttore, come è noto, è tenuto ad indicare nella domanda l'ubicazione del gregge nei cento giorni di detenzione obbligatoria, o in subordine il luogo ove effettui la transumanza.

Pertanto, qualora nel corso del periodo di detenzione, il produttore sposti gli animali dal luogo indicato in domanda, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'AGEA e agli organi preposti territorialmente al controllo.

Detta comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma, deve indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati, posto che l'AGEA deve assicurare l'efficacia dei controlli relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal regolamento CE 2419/2001.

3. IL VERBALE DI CONTROLLO.

3.1. *Le caratteristiche.*

L'AGEA mette a disposizione degli organismi di controllo un apposito verbale precompilato (allegato 2), sulla base delle informazioni dichiarate nella domanda di premio dal produttore.

Il verbale consente le annotazioni dei controllori solo nei campi bianchi, che devono riportare le informazioni relative al riscontro fisico e della documentazione cartacea, svolto nell'azienda controllata.

3.2. *Gli adempimenti.*

Il verbale di controllo è realizzato dall'AGEA in carta chimica in quadruplice copia. Le quattro copie, a cura dell'organismo di controllo, devono essere così trattate:

la prima copia obbligatoriamente inviata al l'AGEA;

la seconda copia rilasciata al produttore;

la terza copia deve rimanere agli atti dell'organo preposto al controllo;

la quarta deve essere inviata all'organo territorialmente competente del Ministero della salute (ASL o distretti).

Si raccomanda una corretta e chiara compilazione del verbale di controllo.

La presenza di difformità o incompletezze nella compilazione del formulario di controllo comporta ritardi ed eventuali contenziosi di cui l'AGEA potrebbe chiedere conto al controllore.

3.3. *I tempi.*

Si richiede agli organi preposti ai controlli di far pervenire all'AGEA i verbali entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettuazione del controllo.

Se gli organi preposti al controllo estendere gli accertamenti ad ulteriori aziende devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA per consentire la predisposizione di nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto al rientro dell'esito di detti controlli.

3.4. *Gli obblighi.*

I verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda o da un suo rappresentante.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identità del titolare della domanda o di un suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando le seguenti codifiche:

Codice	Titolo	Codice	Tipo documento
01	rappresentante legale	01	carta di identità
02	figlio/a	02	patente auto
03	moglie/marito	03	tessera ferroviaria
04	fattore	04	passaporto
05	contitolare	05	tessera postale
06	altro		

In calce al formulario è riservato un apposito spazio ad uso esclusivo del titolare della domanda o di un suo rappresentante per verbalizzare le eventuali osservazioni rispetto a quanto rilevato dal controllore.

3.5. *Le eccezioni.*

3.5.1. Azienda la cui attività viene svolta in più corpi aziendali.

Le aziende, oggetto di controllo in campo, che ricadono in tale casistisca, sono trattate come singole e distinte unità fisiche. In particolare l'AGEA emette verbali di controllo per ciascun corpo aziendale.

Se il controllo ricade in diverse regioni e/o province è necessario coordinare l'attività di controllo da parte degli organi interessati per evitare accertamenti inconsistenti o fallaci.

3.6. *Le modalità di compilazione e note esplicative del verbale.*

Il «Verbale di controllo 2002» del regime di premio ai produttori di carni ovicaprine, è costituito dal frontespizio, quadro A e quadro B. In particolare:

FRONTESPIZIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
VERBALE DI CONTROLLO
Settore Ovicaprini Campagna 2002

Regione [ ] Provincia [ ] N° domanda [ ]

che contiene i dati prestampati relativi a:

- Regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- numero della domanda a controllo;
- numero del verbale di controllo (codice a barre).

QUADRO A

QUADRO A AZIENDA

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE [ ] CODICE FISCALE [ ] PARTITA IVA [ ]
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE [ ]

DOMICILIO O SEDE LEGALE:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]
COD. ISTAT [ ] (Prov. Comune) COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ]

UBICAZIONE AZIENDA:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]
COMUNE [ ]

UBICAZIONE DEL GREGGE NEL PERIODO DEI 100 GIORNI:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] COMUNE [ ] PROV. [ ]

LOCALITA' DI TRANSUMANZA
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] COMUNE [ ] PROV [ ]

Tale quadro è direttamente prestampato dall'AGEA che rileva le informazioni dalla domanda di premio depositata.

Richiedente - Sono indicati il nome e cognome o la ragione sociale, il codice aziendale, l'identificativo fiscale.

Domicilio o sede legale e ubicazione azienda - Sono riportati il domicilio o la sede legale dell'azienda, il numero telefonico ed il CAP.

L'ubicazione dell'azienda - Se l'azienda si estende su più comuni è riportato il comune d'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione del territorio aziendale.

Ubicazione del gregge nel periodo dei cento giorni - La località di ubicazione del gregge nel periodo di detenzione obbligatoria deve essere indicata nella domanda ed è uno dei luoghi deputati per l'effettuazione dei controlli in campo.

Località di transumanza - Vi è indicata la località di transumanza per la quale è stato emesso il verbale in oggetto.

QUADRO B

QUADRO B

DOMANDA DI PREMIO OVICAPRINI: PRESENTATA ALL'AGEA IL [Giorno | Mese | Anno]

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: [ ] IRREPERIBILITA' AZIENDA [ ] IRREPERIBILITA' GREGGE [ ] IRREPERIBILITA' RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: [ ]

IN QUALITA' DI: [ ] ESTREMI DOCUMENTO [ ]

[ ] RISCONTRO NEL PERIODO DI DETENZIONE | [ ] PIU' CORPI AZIENDALI | VERBALE MULTIPLO [ ]

SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DI:

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI

CAPI RICHIESTI A PREMIO	CAPI ACCERTATI	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI

CAPI RICHIESTI A PREMIO	CAPI ACCERTATI	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA

CAPRE

CAPI RICHIESTI A PREMIO	CAPI ACCERTATI	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA

[ ] REGISTRO NON CORRETTAMENTE COMPILATO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

____

____

____

CAPI RICHIESTI A PREMIO NEI 12 MESI PRECEDENTI PER I QUALI IL PERIODO DI DETENZIONE NON E' STATO RISPETTATO [ ]

DATA CONTROLLO [Giorno | Mese | Anno] ORA CONTROLLO [ ] COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE [ ]

FIRMA DEL CONTROLLORE [ ] FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE [ ]

In tale quadro sono presenti alcuni campi prestampati dall'AGEA di seguito indicati:

data di presentazione della domanda ad AGEA - vi è indicata la data in cui il produttore o un suo rappresentante ha presentato la domanda di premio all'AGEA;

più corpi aziendali - sono identificate le aziende che hanno singole e distinte unità fisiche;

verbale multiplo - sono identificate le aziende che hanno singole e distinte unità fisiche e per le quali l'AGEA emette verbali di controllo distinti per ciascun corpo aziendale;

capi richiesti a premio - è prestampato il numero di capi suddiviso tra «pecore con produzione di agnelli leggeri» e «pecore con produzione di agnelli pesanti» e «capre» per i quali il produttore ha richiesto il «premio».

Nello stesso quadro sono presenti anche i campi che devono essere compilati dal controllore, in particolare:

controllo non effettuato per - esplicitare i motivi che hanno impedito l'effettuazione del controllo (irreperibilità dell'azienda, irreperibilità del gregge, irreperibilità del produttore o di un suo rappresentante), barrando o meno le apposite caselle;

controllo effettuato alla presenza di - identificare il produttore o il suo rappresentate inserendo le generalità e la qualifica;

riscontro nel periodo di detenzione - dichiarare se il controllo è stato svolto durante il periodo di detenzione obbligatoria (cento giorni calcolati a partire dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione della domanda);

numero dei capi accertati - indicare per ciascuna categoria di animali accertati («pecore con produzione di agnelli leggeri» e «pecore con produzione di agnelli pesanti» e «capre») il numero riscontrato;

numero di capi diminuiti - accertare i motivi che hanno determinato la diminuzione dei capi, differenziando tale accertamento per le diverse categorie di animali, nonché per le differenti tipologie di diminuzione. Si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare che dette diminuzioni sono state o meno notificate all'AGEA ed agli organismi preposti al controllo così come prescritto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Da notare che il numero dei capi diminuiti, da inserire negli appositi campi, deve essere rilevato dai documenti di avvenuta notifica, inviati all'AGEA entro i dieci giorni successivi dal riscontro dell'evento.

Si evidenzia che la verifica della corretta tenuta del registro aziendale risulta rilevante per l'erogazione del premio. Il registro aziendale deve essere debitamente timbrato e vidimato dalla ASL competente ed essere aggiornato alle variazioni di consistenza del gregge.

La verifica, in base al registro, deve assicurare che:

tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuti nei dodici mesi precedenti il controllo in loco sono stati detenuti nell'azienda nel corso dell'intero periodo di detenzione.

Al riguardo per consentire al controllore l'effettuazione di detto accertamento l'AGEA fornisce un elenco analitico dei produttori che hanno richiesto il premio nei dodici mesi precedenti, ordinato con gli stessi criteri dei verbali di controllo. Se, a seguito di detto accertamento, si riscontra che, per il numero parziale o totale di tali capi, non è stato rispettato il periodo di detenzione obbligatoria, il controllore deve riportare nel verbale di controllo, nello spazio antecedente la data e l'ora del controllo, la seguente dicitura «Capi richiesti a premio nei dodici mesi precedenti per i quali il periodo di detenzione non è stato rispettato» ed indicare il numero dei capi per i quali il produttore non ha rispettato l'obbligo di detenzione obbligatoria;

i dati contenuti nel registro sulla base di un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione e certificati veterinari siano esatti.

Il registro deve essere tenuto presso l'azienda o, per le aziende prive di sede fissa, presso la sede dell'effettivo detentore degli animali.

Sono presenti, inoltre, appositi campi in cui:

il produttore può annotare o far annotare eventuali dichiarazioni a verbale;

il controllore deve indicare la data (gg.mm.aa.) e l'ora in cui ha effettuato il controllo.

Roma, 26 giugno 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO 1

Fac-simile «Telegramma di convocazione»

Premio produttori carne ovino-caprina - Campagna 2002

Signoria Vostra *est* convocata il .... alle ore .... c/o .... per incontrare controllori delegati AGEA scopo effettuare verifica rispetto impegni assunti con presentazione domanda di premio. *At* fine agevolare operazioni controllo pregasi di mantenere animali raggruppati.

ALLEGATO 2

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
VERBALE DI CONTROLLO
Settore Ovicaprini Campagna 2002

Regione ______ Provincia ______ N° domanda ______

QUADRO A AZIENDA

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE ______ CODICE FISCALE ______ PARTITA IVA ______

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE ______

DOMICILIO O SEDE LEGALE:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ TELEFONO PREFISSO ______ NUMERO ______
COD. ISTAT (Prov. Comune) ______ COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______

UBICAZIONE AZIENDA:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ TELEFONO PREFISSO ______ NUMERO ______
COMUNE ______

UBICAZIONE DEL GREGGE NEL PERIODO DEI 100 GIORNI:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ COMUNE ______ PROV. ______

LOCALITA' DI TRANSUMANZA
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ COMUNE ______ PROV. ______

QUADRO B

DOMANDA DI PREMIO OVICAPRINI: PRESENTATA ALL'AGEA IL ______ (Giorno Mese Anno)

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' AZIENDA ☐ IRREPERIBILITA' GREGGE ☐ IRREPERIBILITA' RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: ______

IN QUALITA' DI: ______ ESTREMI DOCUMENTO ______

☐ RISCONTRO NEL PERIODO DI DETENZIONE ☐ PIU' CORPI AZIENDALI VERBALE MULTIPLO ☐

SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DI:

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI

CAPI RICHIESTI A PREMIO	CAPI ACCERTATI	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI

CAPI RICHIESTI A PREMIO	CAPI ACCERTATI	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA

CAPRE

CAPI RICHIESTI A PREMIO	CAPI ACCERTATI	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA	N. CAPI DIMINUITI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	di cui N. CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA

☐ REGISTRO NON CORRETTAMENTE COMPILATO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

______

______

CAPI RICHIESTI A PREMIO NEI 12 MESI PRECEDENTI PER I QUALI IL PERIODO DI DETENZIONE NON E' STATO RISPETTATO ______

DATA CONTROLLO ______ (Giorno Mese Anno) ORA CONTROLLO ______ COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE ______

FIRMA DEL CONTROLLORE ______ FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE ______

02A08777

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali dell'11 giugno 2002, vistati dalla Ragioneria in data 21 giugno 2002, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Lombardo Liliana, nata a Castelvetrano (Trapani) il 7 settembre 1927, notaio residente nel comune di Alcamo, domicilio notarile in Trapani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 settembre 2002;

Contu Felice, nato a Mogoro (Cagliari) il 10 settembre 1927, notaio residente nel comune di Cagliari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 settembre 2002;

Lollio Carlo, nato a Roma il 10 settembre 1927, notaio residente nel comune di Lamezia Terme, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 settembre 2002;

Orombelli Marco, nato a Milano il 18 settembre 1927, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 settembre 2002;

Brusadin Giovanni Carlo, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 24 settembre 1927, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, domicilio notarile in Treviso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 settembre 2002;

Paganoni Maria, nata a Bergamo il 25 settembre 1927, notaio residente nel comune di Bergamo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 settembre 2002;

Rossi Dionigio, nato a Bologna il 25 settembre 1927, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 settembre 2002.

02A08815

Con decreti dirigenziali 19 giugno 2002, vistati dalla Ragioneria in data 21 giugno 2002, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Pittella Giuseppe, nato a Catania il 4 ottobre 1927, notaio residente nel comune di San Giovanni La Punta, domicilio notarile in Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 ottobre 2002;

Mancuso Domenico, nato a Genzano di Lucania (Potenza) il 6 ottobre 1927, notaio residente nel comune di Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 ottobre 2002;

Fiore Melacrinis Napoleone, nato a Nicastro (Catanzaro) il 19 ottobre 1927, notaio residente nel comune di Lamezia Terme, domicilio notarile in Catanzaro, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 ottobre 2002;

Zafferri Guido, nato a Varese il 3 novembre 1927, notaio residente nel comune di Varese, domicilio notarile in Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 novembre 2002;

Piraccini Piero, nato a Forlì il 22 novembre 1927, notaio residente nel comune di Cervia, domicilio notarile in Ravenna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 novembre 2002;

Russo Maria Antonia, nata a Napoli il 1º dicembre 1927, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º dicembre 2002;

Ottolenghi Giuseppe, nato a Roma il 6 dicembre 1927, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 dicembre 2002;

Macciotta Paolo, nato a Alghero (Sassari) il 15 dicembre 1927, notaio residente nel comune di Iglesias, domicilio notarile in Cagliari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 dicembre 2002.

02A08814

Annullamento del decreto 8 maggio 2000 relativo al trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale 26 giugno 2002 è stato annullato il decreto dirigenziale 8 maggio 2000, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Pozzoli Marco dalla sede di Brescia alla sede di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000.

Il notaio Pozzoli Marco, pertanto, è reintegrato nella sede di Brescia.

02A08812

Revoca del decreto 29 maggio 2002 relativo al trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale 21 giugno 2002 è stato revocato il decreto dirigenziale 29 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Passarelli Pula Massimiliano alla sede di Roma.

02A08813

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9790
Yen giapponese	117,46
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,64140
Corona svedese	9,1285
Franco svizzero	1,4646
Corona islandese	84,76
Corona norvegese	7,3225
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57931
Corona ceca	29,407
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,55
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,5922
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	4,0344
Leu romeno	32499
Tallero sloveno	226,1842
Corona slovacca	44,414
Lira turca	1591000
Dollaro australiano	1,7608
Dollaro canadese	1,4995
Dollaro di Hong Kong	7,6362
Dollaro neozelandese	2,0152
Dollaro di Singapore	1,7308
Won sudcoreano	1175,29
Rand sudafricano	9,9907

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08941

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nei parchi nazionali italiani in applicazione del decreto direttoriale n. 982 del 21 dicembre 2001.

Si comunica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato, ai sensi dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 982 del 21 dicembre 2001, il bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nei parchi nazionali italiani.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, i termini per la presentazione delle stesse, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché le risorse finanziarie disponibili.

Si precisa, inoltre, che il termine previsto di trenta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale - direzione per l'inquinamento e i rischi industriali, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma e sul sito www.minambiente.it

02A08783

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico per la diffusione di frigo-congelatori e congelatori domestici ad alta efficienza energetica della tipologia energy+ in applicazione del decreto direttoriale n. 987/2001 del 21 dicembre 2001.

Si comunica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato il bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico per la diffusione di frigo-congelatori e congelatori domestici ad alta efficienza energetica della tipologia energy+ in applicazione del decreto direttoriale n. 987/2001 del 21 dicembre 2001.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché le risorse finanziarie disponibili.

Si precisa che il termine previsto di trenta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio direzione IAR, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma e sul sito www.minambiente.it

02A08784

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Ferrante Fernando.

La giunta della regione Puglia con atto n. 667 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Ferrante Fernando, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 59 del 30 aprile 1999.

02A08792

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della sig.ra Donno Vita Maria.

La giunta della regione Puglia con atto n. 680 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della sig.ra Donno Vita Maria, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 78 del 24 luglio 2000.

02A08793

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della sig.ra De Giorgi Maria Lucia.

La giunta della regione Puglia con atto n. 664 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig.ra De Giorgi Maria Lucia, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 61 del 9 novembre 1998.

02A08794

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. De Giorgi ed altri.

La giunta della regione Puglia con atto n. 662 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. De Giorgi ed altri, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 81 del 5 luglio 1999.

02A08795

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Corona Antonio e Cerullo Domenica.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 663 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Corona Antonio e Cerullo Domenica, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 203 del 16 gennaio 1998.

02A08796

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE SERVIZIO METRICO

Cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, chiesto la cancellazione del registro degli assegnatari dello stesso marchio e riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
2 - PN	Baldan Gianfranco	Pordenone	2
23 - PN	Torresan Mauro	Azzano Decimo	2

02A08778

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 maggio 2002 del Ministero della salute, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali "Combetasi" e "Novaneurina B12".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, seconda colonna, dove è indicato come autorità emanante «IL DIRIGENTE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA», leggasi: «IL DIRIGENTE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA».

02A08782

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651156/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 0 5 *

€ 0,77